Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **ROMA - Mercoledì, 8 maggio 1929 - ANNO VII** | **Numero 108**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: **Alessandria:** *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — **Ancona:** *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo:** *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A. L. I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — **Ferrara:** *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze:** *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — **Forlì:** *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — **Livorno:** *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — **Macerata:** *P. M. Ricci.* — **Mantova:** *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64 — **Messina:** *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — **Modena:** *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — **Padova:** *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza:** *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari:** *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — **Siracusa:** *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, via S. Teresa 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — **Trapani:** *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — **Vercelli:** *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 629.

Approvazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni nonchè ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con altre leggi dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 15. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito

PARTE I.

DEL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

TITOLO I.

Del reclutamento di ufficiali del Regio esercito in servizio permanente e della loro assegnazione a servizi speciali.

CAPO I.

Del reclutamento di ufficiali in servizio permanente.

Art. 1.

(Art. 1 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato; art. 2 R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, modificato).

La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10.

Per conseguire la nomina suddetta, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28°. Però il limite superiore è portato a 32 anni per la nomina a tenente nel corpo sanitario e nel corpo veterinario militare, e a 36 anni per la nomina a sottotenente dei provenienti dai sottufficiali e per quella a sottotenente maestro direttore di banda militare;

3° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I sottotenenti in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di commissariato (ufficiali commissari) e di amministrazione sono tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle accademie militari, provenienti dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado

indicati dal regolamento, che abbiano compiuto con esito favorevole un apposito corso biennale nelle accademie stesse;

2° sottufficiali in servizio che abbiano compiuto con esito favorevole un analogo corso speciale di studi.

L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al corso predetto è di 2 anni; tale ammissione è però subordinata all'esito di apposito esame dal quale sono dispensati i sottufficiali licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento.

I sottotenenti dei carabinieri Reali in servizio permanente sono tratti soltanto dai sottufficiali in servizio dell'Arma con le norme di cui al n. 2.

Art. 3.

(Art. 2, parte, R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, modificato; art. 2 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato; art. 5 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e di amministrazione sono altresì tratti:

a) dai marescialli ordinari che abbiano almeno due anni di anzianità, ed abbiano frequentato con successo, previo esame di ammissione, uno speciale corso di abilitazione non inferiore ad un anno scolastico.

Saranno dispensati dal suddetto esame i marescialli che siano in possesso di uno dei titoli di studio da determinarsi nel regolamento;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie che contino almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato, dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale, ed abbiano frequentato con successo il medesimo corso di abilitazione di cui alla precedente lettera *a*); l'ammissione al corso sarà effettuata con dispensa dagli esami.

Il numero di marescialli e di subalterni di complemento da ammettere al corso suddetto è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali a norma del successivo art. 5, nelle proporzioni e con i criteri di precedenza che saranno fissati nel regolamento.

I sottotenenti di sussistenza sono tratti esclusivamente dai marescialli ordinari e dagli ufficiali subalterni di complemento di cui al presente articolo e con uguali modalità.

Art. 4.

(Art. 3 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

All'atto dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 3, gli ufficiali di complemento dovranno rinunciare al grado, assumendo quello di maresciallo ordinario, per la sola durata dei corsi stessi, con anzianità corrispondente alla data del loro inizio. I relativi provvedimenti saranno adottati con determinazione ministeriale.

Gli ufficiali suddetti verranno reintegrati nel loro grado qualora dovessero cessare dalla qualità di allievi dei corsi.

Art. 5.

(Art. 3 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

Un quarto delle nomine che vengono annualmente effettuate al grado di sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente, è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali; gli altri tre quarti sono devoluti ai sottotenenti provenienti dagli allievi. Nei corpi di commissariato (ufficiali commissari) e di amministrazione le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi.

Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali dell'Arma; gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in difetto di sottufficiali idonei alla nomina a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore degli allievi. Invece nell'arma dei carabinieri Reali, nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) e in quello di amministrazione, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 6.

(Art. 4 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

Gli allievi e i sottufficiali che compiono i rispettivi corsi nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e nei corpi amministrativi sotto un'unica data.

Art. 7.

(Art. 5 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'art. 2 conseguono il grado di tenente, previa dichiarazione di idoneità, dopo due anni di anzianità nel grado, e qualora abbiano superato con favorevole esito i corsi di applicazione, o tecnico-professionali, eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'idoneità.

Art. 8.

I sottotenenti che non superino i corsi di applicazione o tecnico-professionali cessano dall'appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono inscritti di ufficio, con la loro anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola ne faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio permanente presso i corpi, seguendo le sorti dei sottotenenti di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

(Art. 1 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I sottotenenti che provengono dai corsi di abilitazione di cui all'art. 3 conseguono la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità secondo le disposizioni del presente testo unico e del regolamento.

La stessa norma si applica ai sottotenenti nominati straordinariamente per merito di guerra.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero della guerra di ammettere i giovani, che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria, direttamente alla scuola di applicazione di artiglieria e genio col grado di sottotenente di complemento mediante concorso per titoli. Tale grado verrà loro conferito agli effetti dei corsi da frequentare, secondo norme da stabilirsi nel regolamento.

Quelli di essi, invece, che già rivestivano la qualità di ufficiale di complemento, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza

conservando la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado riprendendo quello di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla scuola di applicazione.

Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneità come all'art. 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai sottotenenti promossi del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'accademia di cui all'art. 2, n. 1, assumendo pari data di anzianità.

Art. 11.

Ai sottotenenti di complemento nominati a tale grado per effetto dell'art. 10, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere ai corsi di applicazione o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, è considerata nulla e come non avvenuta la nomina ad ufficiale, con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

Coloro che conseguano il grado di tenente in servizio permanente, per effetto dello stesso art. 10, non potranno chiedere la dispensa dal servizio attivo per un periodo di anni sei dalla data di conferimento del grado suddetto.

Art. 12.

(Art. 8 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente tra gruppi di ufficiali di pari anzianità appartenenti a categorie di reclutamento diverse, nonchè le norme per l'intercalazione di coloro che provengano dai sottufficiali e per ogni altra determinazione delle sedi relative di anzianità, saranno stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, o tecnico-professionali, ove siano prescritti.

Art. 13.

(Art. 6 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'art. 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei.

Art. 14.

I tenenti dei carabinieri Reali reclutati in base all'articolo 13 assumono nell'Arma l'anzianità della data di trasferimento.

La sede relativa di anzianità dei tenenti trasferiti nell'Arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'arma di provenienza, e, a parità di questa, nei modi stabiliti dalle analoghe norme generali di cui alle leggi sullo stato degli ufficiali.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma, non compreso in questo termine il periodo di servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re e il tempo eventualmente passato in aspettativa od in sospensione dall'impiego, i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

L'ufficiale, cui sia applicato tale provvedimento, riprende la sua anzianità originaria.

Art. 15.

(Art. 1 R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, modificato).

Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati mediante concorso tra i giovani che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso d'ammissione è per titoli e per esami.

Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare. E' fatto ad essi divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella sotto la quale la nomina viene effettuata.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.

Art. 16.

(Articoli 1 e 3 (parte) del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715).

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la Sezione magistrale di scherma, della durata di tre anni.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale.

Art. 17.

(Art. 4 R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, modificato).

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestro di scherma, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel ruolo di detti ufficiali, e tale giorno deve essere assegnato come data di anzianità assoluta.

Art. 18.

I sottotenenti maestri direttori di banda sono tratti mediante concorso dai militari e dai civili, provvisti di diploma di istrumentazione o di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

CAPO II.

Dell'assegnazione di ufficiali in servizio permanente a servizi speciali.

Art. 19.

(Articoli 3 e 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificati; articoli 1, 3 e 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificati; art. 10 R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, modificato).

I capitani del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ovvero siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria e al servizio degli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nell'organico delle armi rispettive e procedono nella carriera insieme cogli ufficiali stessi fino al grado di tenente generale di artiglieria e del genio in base a particolari norme d'avanzamento.

Art. 20.

(Articoli 2, 3, 4 e 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, modificati).

Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice-direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero della economia nazionale.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame in base alle norme che saranno stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale.

Il personale direttivo dei depositi allevamento quadrupedi è tratto, con la carica di vice-direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente colonnello, maggiore o capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, i tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali, però, continuano a rimanere nell'organico delle armi rispettive, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali delle armi stesse fino al grado di colonnello in base a particolari norme d'avanzamento.

TITOLO II.

Del reclutamento degli ufficiali di complemento.

Art. 21.

(Art. 1 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743; art. 6 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei carabinieri Reali per i quali tale limite è di 45 anni. Potranno tuttavia conseguire tale nomina i marescialli maggiori dell'Arma stessa che abbiano superato questo ultimo limite, ma non oltrepassato il cinquantesimo anno di età, purchè ne abbiano fatto domanda all'atto del loro invio in congedo;

3° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'inscrizione d'ufficio ed il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o corpo cui appartengono o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo art. 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuta l'ammissione alla scuola stessa come all'art. 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studi non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni d'avanzamento e superino gli esami finali stabiliti per i corsi suddetti. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguita la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che siano muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti per i corsi stessi.

Art. 23.

(Articoli 3, 4 e 7 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificati).

La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di Modena dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspi-

ranti siano dichiarati idonei secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente reclutati dai sottotenenti di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del prescritto titolo accademico di cui all'art. 15, abbiano superato gli appositi esperimenti e siano in possesso degli speciali requisiti che saranno determinati con decreto Reale su proposta del Ministero della guerra.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente testo unico, salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, **ma non inferiore**, in ogni caso, ad un mese.

Art. 24.

Con norme regolamentari, da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze, sarà provveduto a stabilire l'ordinamento delle scuole militari, la durata dei corsi di applicazione, dei corsi tecnico-professionali, dei corsi superiori tecnici per il servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio, nonchè le modalità di funzionamento dei corsi suddetti e quant'altro occorra per l'esecuzione del presente testo unico.

Art. 25.

Possono effettuarsi col grado rivestito nei ruoli del complemento, ed in ogni caso con grado non superiore a quello di tenente, trasferimenti straordinari nei ruoli del servizio permanente effettivo, per merito di guerra, di ufficiali di complemento che si siano distinti in occasione di azioni belliche.

La procedura relativa e l'attribuzione di anzianità saranno stabilite nel regolamento.

PARTE II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I.

Disposizioni transitorie per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente.

Art. 26.

(Art. 3 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

Ai giovani ammessi all'Accademia di artiglieria e genio, in virtù dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, si applicheranno interamente le norme e il trattamento già stabilito dal decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2986, per gli attuali ufficiali allievi del 3° e 4° anno delle Accademie, e relative disposizioni esecutive, e sarà conferita, al termine del corso, la nomina a tenente in servizio permanente, in conformità delle norme medesime.

Quelli che eventualmente cessassero di appartenere all'Accademia, ed avessero all'atto dell'ammissione all'Accademia stessa rinunciato al grado di tenente, verranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito con la primitiva anzianità.

Art. 27.

(Art. 3 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

E' data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare, per gli anni scolastici 1928-29 e 1929-30, ammissioni a corsi straordinari della durata non inferiore ad un anno, presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, tra giovani di età non superiore a 30 anni che abbiano compiuti i primi quattro anni degli studi universitari di ingegneria ed abbiano superato gli esami nelle relative materie di insegnamento obbligatorie, o pure abbiano conseguito la laurea in matematica o la laurea in fisica o la laurea mista in matematica e fisica.

All'atto dell'ammissione, i giovani in parola saranno nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e del genio con anzianità relativa determinata dalla graduatoria del concorso.

Per quelli di essi, invece, che già rivestano la qualità di ufficiale di complemento, si applicano le norme dell'articolo 10, secondo comma.

Al termine del corso saranno nominati tenenti in servizio permanente seguendo, in anzianità, i tenenti che nello stesso anno scolastico verranno ad ultimare l'intero ciclo di studi.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

Ai giovani di cui ai precedenti articoli 26 e 27 è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

A quelli fra i giovani medesimi che non provengono dai subalterni di complemento e che cessino, per qualsiasi motivo, di appartenere ai corsi, o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, è considerata nulla e come non avvenuta la nomina a sottotenente di complemento loro conferita ai fini dei corsi suddetti con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

Art. 29.

(Art. 10 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1141, modificato).

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, continuano ad aver vigore per gli allievi ammessi alle accademie in base alle disposizioni stesse fino all'anno scolastico 1926-27.

Agli allievi ammessi all'accademia a partire dall'anno scolastico 1927-28 si applicano ad ogni effetto le norme dell'art. 2, n. 1, del presente testo unico. Quelli, peraltro, fra i suddetti allievi che avessero in precedenza conseguito il grado di sottotenente di complemento quali provenienti dai corsi allievi ufficiali compiutisi nel 1927, avranno, all'atto della promozione a tenente, l'anzianità retrodatata all'anno precedente in modo da assumere quella stessa attribuita ai tenenti già allievi del corso straordinario, di cui all'art. 27, svoltosi nell'anno scolastico 1929-30, seguendoli nel ruolo.

Art. 30.

(Art. 4 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I subalterni di complemento che nell'anno scolastico 1927-28 in virtù del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, numero 2455, vennero ammessi col grado di sergente ai corsi speciali per sottufficiali, e che hanno fatto passaggio al corso di abilitazione per marescialli ordinari del 1928-29, seguono le sorti dei nuovi ammessi per quanto riguarda la frequenza del corso, l'assunzione temporanea del grado di maresciallo ordinario, la nomina a sottotenente e la promozione a tenente.

Quelli, peraltro, che hanno superato gli esami finali dell'anno scolastico 1927-28, assumeranno, all'atto della promozione a tenente, la stessa anzianità dei parigrado provenienti dagli allievi ammessi al primo corso di accademia nello stesso anno 1927-28.

Art. 31.

(Art. 6 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

Le nomine ad ufficiale in servizio permanente e i collocamenti fuori quadro di cui al presente testo unico verranno effettuati con la osservanza delle norme sancite col R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 32.

I reclutamenti o trasferimenti speciali e straordinari di ufficiali nei ruoli del servizio permanente disposti per l'arma del genio e per i corpi sanitario e di commissariato con i Regi decreti-legge 7 luglio 1927, n. 1305, 12 maggio 1927, n. 846, modificato dal R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, e 16 maggio 1926, n. 855, sono regolati dalle succitate disposizioni per quanto ancora debbano eventualmente ricevere applicazione.

Art. 33.

(Art. 15 R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, modificato).

Le norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nell'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso.

CAPO II.

Disposizioni transitorie per il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Art. 34.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Oltre a quanto è disposto nell'art. 22 del presente testo unico, potranno anche ottenere la nomina a sottotenente di complemento:

1° i militari in congedo illimitato provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano conseguita l'idoneità a sergente;

2° i licenziati dai collegi militari a tutto il 29 settembre 1927 che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente.

Art. 35.

(Art. 18 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, modificato).
(Art. 9 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, modificato).

I sottufficiali in congedo, che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo, per terra, per mare o per aria, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), o nel corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico e aver superato lo stesso esame stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario.

Art. 36.

(Art. 5 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

I sottufficiali in congedo nell'arma dei carabinieri Reali che aspirino, in base al precedente articolo 35, alla nomina a sottotenente di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio di guerra specificato nell'articolo stesso col grado di brigadiere o di maresciallo dei tre gradi e non aver superato i limiti di età indicati nell'art. 21 del presente testo unico.

La dichiarazione di idoneità sarà emessa per ciascun aspirante dalla commissione speciale d'avanzamento esistente presso il Comando generale dell'Arma secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente testo unico, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento, e di applicare nel frattempo, in quanto possibile, le norme attualmente in vigore.

Art. 38.

Le disposizioni del presente testo unico che apportano innovazioni o modifiche alle disposizioni preesistenti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto che approva il testo unico medesimo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1284.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **630.**

Delimitazione del confine fra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduta la legge 25 giugno 1925, n. 1136, con cui è stato disposto il distacco dal comune di Lettere e la costituzione in comune autonomo della frazione Sant'Antonio Abate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate è delimitato in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'Ufficio del Genio civile di Napoli, la quale pianta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni suindicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 284, foglio 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1285.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **631.**

Delimitazione del confine tra i comuni di Monesiglio e Niella Belbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Lunetta e Valtartagna sono staccate dal comune di Monesiglio ed aggregate a quello di Niella Belbo.

Il confine dei Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Cuneo in data 24 gennaio 1929. Tale pianta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Cuneo è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monesiglio e Niella Belbo, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 284, foglio 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1286.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **632.**

Ricostituzione del comune di Ranzanico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1519, col quale i comuni di Endine, Pian Gaiano e Ranzanico, in provincia di Bergamo, sono stati riuniti in unico comune denominato « Endine-Gaiano »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Ranzanico col territorio ad esso appartenente prima dell'emanazione del Nostro decreto 7 giugno 1928, n. 1519.

Art. 2.

Il prefetto di Bergamo provvederà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Endine-Gaiano e Ranzanico, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1287.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 634.

Riunione dei comuni di Abbateggio, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore in un unico Comune con capoluogo e denominazione « San Valentino in Abruzzo Citeriore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Abbateggio, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Valentino in Abruzzo Citeriore ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1288.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 633.

Riunione dei comuni di Brusaschetto, Camino e Castel San Pietro, nonchè di parte della frazione Isolengo, in un unico Comune con denominazione « Camino » e capoluogo nella località Castello di Camino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Brusaschetto, Camino e Castel San Pietro, nonchè la parte della frazione Isolengo, attualmente appartenente a Mombello Monferrato, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Camino » e capoluogo nella località Castello di Camino.

Art. 2.

La linea di confine del comune ampliato di Camino, in dipendenza dell'aggregazione della frazione Isolengo, è stabilita in conformità della pianta planimetrica vistata in data 13 marzo 1929 dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della riunione dei comuni di Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro, e della frazione Isolengo, nonchè alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune ampliato di Camino e quello di Mombello Monferrato, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 19. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1289.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 635.

Riunione dei comuni di San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Demetrio ne' Vestini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Demetrio ne' Vestini ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1290**.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **643**.

Modificazioni e completamento di alcune disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, concernenti l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22, 23, 59 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Commissione per gli esami di idoneità e per il concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il magistrato membro della Commissione più elevato in grado, e più anziano nel grado stesso, assumerà le funzioni di presidente.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più magistrati e funzionari di cancelleria in servizio al Ministero, rimanendo così modificato l'art. 22 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Art. 2.

Agli esami ed al concorso di cui al precedente articolo è estesa, in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 23 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie e all'estero, il Ministro ha facoltà di disporre che subito dopo le prove scritte in Roma, e prima della revisione dei lavori relativi, seguano le prove orali, le quali s'intenderanno di nessun effetto ove sulle prove scritte non risulti riportata la votazione prescritta dall'art. 56 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, che rimane in questa sola parte modificato pel caso preveduto nel presente capoverso.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dall'8 agosto 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registr. alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1929-VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;
Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta approvato col sopracitato Nostro decreto;
Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Augusto De Marsanich, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, in sostituzione del dimissionario on. Liberato Pezzoli.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 230. — SERA.

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Fiume.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Bruno Persico a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Fiume;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Bruno Persico a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Fiume.

Roma, addì 1° maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. avv. Nicola Maione a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Napoli;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. avv. Nicola Maione a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Napoli.

Roma, addì 1° maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Brindisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. Ercole De Castro a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Brindisi;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. Ercole De Castro a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Brindisi.

Roma, addì 1° maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2547)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12585.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nora Coceancig fu Enrico, nata a Gorizia il 23 luglio 1903 e residente a Muggia, via Dante Alighieri, n. 193, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nora Coceancig è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1548)

N. 11419-10452.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elio Ehrenfeld fu Giuseppe, nato a Vienna il 3 giugno 1890 e residente a Milano, via della Signoria, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Camponore »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elio Ehrenfeld è ridotto in « Camponore ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Iole Ehrenfeld nata Mazza fu Enrico, nata il 9 novembre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1549)

N. 11419-11130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iurissovich fu Stefano, nato a Muggia il 12 agosto 1874 e residente a Muggia, 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Iurissovich è ridotto in « Giorgetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1550)

N. 11419-18568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Granzinig fu Leonardo, nato a Nabresina l'11 settembre 1888 e residente a Versa, frazione di Romans d'Isonzo, via Gorizia, 121, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Granzini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Granzinig è ridotto in « Granzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1572)

N. 11419-18698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Hollstein di Ottone, nato a Cattinara di Trieste il 20 luglio 1889, e residente a Foligno, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Olestini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Hollstein è ridotto in « Olestini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1573)

N. 11419-18702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Husel di Antonio, nato a Rupinpiccolo il 19 ottobre 1889 e residente a Castellammare Adriatico, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuselli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Husel è ridotto in « Cuselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1574)

N. 11419-18695.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kastelik fu Giovanni, nato a S. Pietro del Carso il 7 agosto 1879 e residente a Castellammare Adriatico, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kastelik è ridotto in « Castelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1577)

N. 11419-17279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Katalan di Giuseppe, nato a Trieste il 28 dicembre 1899 e residente a Sesana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Catalani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Katalan è ridotto in « Catalani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1578)

N. 11419-18700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kenda di Giovanni, nato a Santa Croce di Trieste il 21 giugno 1896 e residente a Foligno, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chenda »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Kenda è ridotto in « Chenda ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1579)

N. 11419-6254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Kocjan fu Francesco, nato a Sesana il 19 agosto 1887 e residente a Sesana n. 185, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Kocjan è ridotto in « Canciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kocjan, nata Mrzek fu Andrea, nata il 15 marzo 1886, moglie;
2. Adriana di Lodovico, nata il 23 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1580)

N. 11419-26183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Amalia Kölbel fu Francesco, nata a Trieste il 25 dicembre 1868 e residente a Trieste, via Pallini, 2, (Scuola Materna), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chelbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Amalia Kölbel è ridotto in « Chelbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1581)

N. 11419-10461.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kozzian fu Michele, nato a Trieste il 28 marzo 1874, e residente a Mestre, via Fiume n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cozziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kozzian è ridotto in « Cozziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Kozzian nata Bonassin di Giovanni, nata il 1° marzo 1879, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1582)

N. 11419-16281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Legat fu Enrico, nato a Cattaro il 19 ottobre 1891 e residente a Genova, via Cagiaregis, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Legati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Legat è ridotto in « Legati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Legat nata Chieregato di Vittorio, nata il 5 maggio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1583)

N. 11419-13228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gino Marsich fu Andrea, nato a Capodistria il 1° agosto 1882, e residente a Muggia, via Gabriele d'Annunzio, 382, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gino Marsich è ridotto in « Marsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alessandra Marsich nata Steininger fu Federico, nata il 17 settembre 1882, moglie;
2. Enzo di Gino, nato il 17 settembre 1913, figlio;
3. Laura di Gino, nata il 10 dicembre 1914, figlia;
4. Anna fu Andrea, nata il 25 ottobre 1885, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1584)

N. 11419-18444.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Mauer fu Bartolomeo, nato a Postumia il 21 giugno 1882 e residente a Postumia n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Mauer è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Mauer nata Kristan di Francesco, nata il 16 gennaio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1585)

N. 11419-18696.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Milic di Martino, nato a Sgonico il 25 marzo 1890 e residente a Fabriano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Milic è ridotto in « Milli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 103.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.60
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.60	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.094
Spagna	273.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.092
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.025
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.75
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.086	Consolidato 5 %	80.825
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.30
Oro	368.27		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica.

Essendosi riscontrate alcune inesattezze nella pubblicazione dello schema di elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia del Carnaro di cui al decreto Ministeriale 11 marzo 1929-VII, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 stesso mese, si riproduce, qui appresso, lo schema stesso, debitamente rettificato.

Schema di elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia del Carnaro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fiume Timavo (Recca)	Viene inghiottito dalle grotte di S. Canziano	Zabice Castelvecchio (frazione di Castel Jablanizza) Terciane (frazione di Castel Jablanizza) Cossese (frazione di Villa Nevoso) Villa del Nevoso-Primano	Tutto il tratto scorrente nella provincia dalle origini
2	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Fiume Timavo (Recca)	Villa del Nevoso	Dallo sbocco alle origini
3	Torrente Susek	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
4	Sorgenti Jasena	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
5	Sorgenti Coslico	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
6	Sorgenti Podstenysck	Fiume Timavo (Recca)	Villa del Nevoso	Idem
7	Rio Posser	Fiume Timavo (Recca)	Berze di Torrenova (frazione di Villa del Nevoso)	Idem
8	Torrente Molla (Clivinicco)	Fiume Timavo (Recca)	Bucovizza Piccola (frazione di Villa del Nevoso) Sareccizza in Val Timavo (frazione di Villa del Nevoso)	Tutto il tratto scorrente nella provincia fino allo sbocco
9	Rio Dulla	Torrente Molla (Clivinicco)	Zemon di Sopra (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini
10	Fiume Piuca	Viene nghiottito dalle grotte di Postumia	Parie (frazione di Fontana del Conte)	Tratto scorrente nella provincia
11	Torrente Val Santamarina	Golfo Quarnero	Val Santamarina (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini
12	Sorgente del Faggio	Si perde nel torrente Val Santamarina	Trebische al Rio (frazione di Moschiena)	Idem
13	Torrente Medea	Golfo Quarnero	Medea (frazione di Laurana)	Idem
14	Torrente Banina	Golfo Quarnero	Ica (frazione di Laurana)	Idem
15	Sorgenti di Recina (q. m 727)	Interamente captate per l'acquedotto di Volosca-Abbazia	Laurana	Alle origini
16	Sorgenti del Piccolo Montemaggiore (q m 986).	Idem come sopra	Piccolo Monte Maggiore (frazione Moschiena)	Alle origini
17	Rio Cesara	Golfo Quarnero	S. Antonio (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini
18	Canale Mlacca	Golfo Quarnero	Fiume	Dallo sbocco al suo incontro con Via dell'Istria
19	Sorgenti Zvir	Fiume Eneo	Id.	Dallo sbocco alle origini
20	Fiume Eneo (Recina)	Golfo Quarnero	Id.	Per tutto il tratto che è confine tra il Regno d'Italia e il Regno S.H.S.
21	Corso d'acqua in Via Parini-Manifattura Tabacchi-Fiume	Golfo Quarnero	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti site all'incrocio di Via Parini e Via Manzoni
22	Sorgenti del « Largo dei Pioppi »	Golfo Quarnero	Id.	Dallo sbocco alle origini
23	Sorgenti presso lo Stabilimento Prodotti chimici-Cantrida	Golfo Quarnero	Cantrida (frazione di Fiume)	Idem
24	Sorgente e ruscello dello « Scoglietto »	Fiumara	Fiume	Idem

(2550)